

**COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE  
PER LE PARI OPPORTUNITA'  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

nella seduta del 20/10/2016

- **visti** gli articoli 2, 3, 37, 51 e 117 della Costituzione;
- **visto** il patto europeo per le parità di genere del Consiglio Europeo del 23 marzo 2006;
- **visto** decreto legislativo n. 198 del 11 Aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- **vista** la legge n. 12 del 11 gennaio 1979;
- **considerato** che in data 16 Giugno 2010 è stato stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro con l'intervento della Consiglieria Nazionale di Parità il "Protocollo d'intesa per la concreta attuazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel mondo del lavoro";
- **considerato** che il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Salerno, nell'ambito della propria attività istituzionale promuove il lavoro etico;
- **valutata** l'opportunità di istituire un organismo, in seno al Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Salerno che abbia come obiettivi la promozione di azioni volte alla diffusione della cultura di genere;
- **ritenuto** di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione;

all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

di adottare, per la costituenda Commissione Pari Opportunità, che opererà all'interno del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno il seguente Regolamento:

**ART. 1  
(ISTITUZIONE)**

1. È istituita presso il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Salerno la Commissione per Le Pari Opportunità dei Consulenti del Lavoro.
2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3

della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle leggi 22/6/90 n.164 e 10/4/91 n.125.

## **ART.2**

### **(SCOPO E FUNZIONI)**

1. La Commissione promuove attività di studio, ricerca, documentazione; avanza proposte di azioni positive; interviene sulle politiche settoriali del Consiglio allo scopo di valorizzare la visione di genere e delle pari opportunità territoriali e generazionali nell'azione del Consiglio Provinciale; ha, inoltre, compiti di informazione, sensibilizzazione e diffusione di una visione di genere e delle pari opportunità nelle realtà lavorative della professione di Consulente del Lavoro.

2. La Commissione, individua, predispone e coordina progetti di studio su temi di particolare interesse; favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni, gli organismi di Parità e i soggetti che operano a livello locale, provinciale, regionale e nazionale per una piena affermazione della cultura di genere e delle pari opportunità generazionali e territoriali.

Lavora in costante collegamento con il Consiglio Provinciale con il quale promuove incontri su aspetti specifici interessanti la realtà territoriale delle pari opportunità o su tematiche che coinvolgano le categorie professionali, economiche, imprenditoriali, il mondo della cultura, della scuola e dell'Università.

In particolare la Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

- a) Promozioni e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile e dei giovani professionisti sul territorio locale;
- b) Raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- c) Sollecitazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;
- d) Espressione di pareri sugli atti amministrativi di competenza delle Amministrazioni locali che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile e quella giovanile;
- e) Indicazione per la redazione dei documenti di programmazione delle Amministrazioni locali per la previsione di specifiche provvidenze o vantaggi in favore delle donne e dei giovani professionisti.

## **ART.3**

### **(COMPOSIZIONE della COMMISSIONE e DURATA)**

1. La Commissione è composta da almeno 3 componenti, nominati dal Consiglio Provinciale, il Coordinatore della Commissione dovrà essere un componente del Consiglio Provinciale.

2. La Commissione deve essere composta per almeno due terzi da donne.

3. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione, che deve avvenire entro 90 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

4. I Componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente del Consiglio Provinciale tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

#### **ART.4 (FUNZIONAMENTO)**

1. La Commissione si riunisce di norma su richiesta del Coordinatore, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. Per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei Componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Consiglio Provinciale.
4. Qualora un componente la Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto.
5. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.
6. La partecipazione alle commissioni è assolutamente gratuita.

#### **ART.5 (COORDINATORE DELLA COMMISSIONE)**

1. Il Coordinatore della Commissione relaziona al Consiglio Provinciale sullo stato dei lavori, rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, a scrutinio palese, a meno che non si deliberi sulle persone.
3. Ogni riunione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali dissensi espressi, e deve essere letto e approvato nella seduta successiva.

#### **ART. 6 (RISORSE)**

- 1- La Commissione non ha un proprio bilancio e può usufruire, per le proprie riunioni, dei locali messi a disposizione dal Consiglio Provinciale.
- 2- La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale.
- 3- Per il funzionamento della Commissione il Consiglio Provinciale mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

#### **ART. 7 (GRUPPI DI LAVORO)**

- 1- La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro,

per i quali può avvalersi temporaneamente, di esperti/e esterni da essa proposti e della collaborazione di una rete di donne e di giovani del territorio che hanno dimostrato interesse verso l'area delle politiche di genere e di pari opportunità . I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno un componente della Commissione Pari Opportunità, che lo coordina, scelto sulla base delle proprie competenze e disponibilità.

Il regolamento di cui sopra entrerà in vigore a partire dal 01/11/2016

**Il Segretario**  
**Rosa Parisi**

**Il Presidente**  
**Alberico Capaldo**